

**COMUNE DI TERRAZZO**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**STATUTO**  
**COMUNALE**

(COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE A  
SEGUITO DELLA LEGGE N. 265 DEL 03.08.1999)

## INDICE GENERALE

<b>Titolo I PRINCIPI GENERALI</b>	<b>pag. 4</b>
Art. 1 – Oggetto dello Statuto	pag. 4
Art. 2 – Finalità ed obiettivi dell'azione comunale	pag. 4
Art. 3 – Forme di collaborazione e unione di comuni	pag. 5
Art. 4 – Gonfalone e stemma	pag. 5
Art. 5 – Territorio e sede comunale	pag. 6
Art. 6 – Albo pretorio	pag. 6
Art. 7 – Gli organi del Comune	pag. 6
Art. 8 – Il Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 9 – I Consiglieri Comunali	pag. 7
Art. 10 – Decadenza dei consiglieri	pag. 7
Art. 11 – Dimissioni dei consiglieri	pag. 8
Art. 12 – Incompatibilità	pag. 8
Art. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 8
Art. 14 – Gruppi Consiliari	pag. 9
Art. 15 – Regolamento Consiliare	pag. 9
Art. 16 – Lavori del Consiglio	pag. 9
Art. 17 – Mozione di sfiducia	pag.10
Art. 18 – Principi generali Amministratori Comunali	pag.10
Art. 19 – Commissioni Consiliari	pag.11
Art. 20 – Rappresentanza delle minoranze	pag.11
Art. 21 – Linee programmatiche di mandato	pag.11
Art. 22 – Conferenza dei capigruppo	pag.12
Art. 23 – Indennità	pag.12
Art. 24 – Permessi, licenze e rimborsi spese	pag.12
<b>Titolo II LA GIUNTA COMUNALE</b>	<b>pag.13</b>
Art. 25 – Composizione	pag.13
Art. 26 – Dimissioni, decadenza	pag.13
Art. 27 – Competenze generali della Giunta	pag.13
Art. 28 – Attribuzioni	pag.14
Art. 29 – Adunanze e deliberazioni	pag.14
<b>Titolo III IL SINDACO</b>	<b>pag.15</b>
Art. 30 – Attribuzioni	pag.15
Art. 31 – Vice-Sindaco	pag.15
Art. 32 – Incarichi	pag.16
Art. 33 – Astensione obbligatoria	pag.16
Art. 34 – Poteri d'ordinanza	pag.16

<b>Titolo IV TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI</b>	<b>pag.17</b>
Art. 35 – Accesso agli atti	pag.17
Art. 36 – Ufficio per l’accesso e le relazioni con il pubblico	pag.17
Art. 37 – Partecipazione dei cittadini	pag.17
Art. 38 – Consultazione della popolazione del Comune	pag.18
Art. 39 – Referendum	pag.18
Art. 40 – Riconoscimento e partecipazione del libero associazionismo	pag.19
Art. 41 – Organismi di partecipazione	pag.19
Art. 42 – Istanze, petizioni e proposte	pag.19
Art. 43 – Difensore civico pluricomunale	pag.19
<b>Titolo V UFFICI PERSONALE</b>	<b>pag.20</b>
Art. 44 – Principi organizzativi	pag.20
Art. 45 – Organizzazione di uffici e servizi	pag.20
Art. 46 – Responsabili di uffici e servizi	pag.20
Art. 47 – Incarichi di direzione di area	pag.20
Art. 48 – Deliberazioni, determinazioni e disposizioni	pag.21
Art. 49 – Diritti e doveri dei dipendenti	pag.21
Art. 50 – Il Segretario Comunale	pag.21
Art. 51 – Direttore Generale	pag.22
<b>Titolo VI SERVIZI</b>	<b>pag.23</b>
Art. 52 – Finalità e disciplina dei pubblici servizi	pag.23
Art. 53 – Nomina, surroga, revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni	pag.23
Art. 54 – Istituzioni per la gestione di servizi pubblici	pag.23
Art. 55 – Partecipazioni a società di capitali	pag.24
Art. 56 – Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche	pag.24
Art. 57 – Rappresentanze del comune presso società di capitali e strutture associative	pag.24
<b>Titolo VII FINANZE E CONTABILITA’</b>	<b>pag.25</b>
Art. 58 – Autonomia finanziaria	pag.25
Art. 59 – Revisore del conto	pag.25
Art. 60 – Motivazioni delle deliberazioni consiliari	pag.25
Art. 61 – Norme transitorie finali	pag.26

## **Titolo I** **PRINCIPI GENERALI**

### Art. 1 OGGETTO DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Terrazzo in attuazione delle leggi n. 142/90 e s.m.i., n. 81/1993 e s.m.i., d.lgs. n. 29/93 e s.m.i., legge n. 127/97 e legge n. 265/99;
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce inoltre le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite. Lo Statuto stabilisce inoltre l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento di Comuni, oltre a costituire limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
4. Il Comune di Terrazzo, nell'ambito della legislazione degli enti locali, è ente autonomo, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
5. Il Comune di Terrazzo ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune di Terrazzo è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Veneto, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune di Terrazzo svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
7. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

### Art. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Terrazzo svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi Nazionali e Regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Terrazzo si propone, in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
  - a) Assumere come risorse a valore fondamentale per la predisposizione dei piani dei programmi dell'Amministrazione, la persona, ed in particolare la famiglia nel suo rapporto con il territorio.
  - b) Indirizzare i servizi comunali al rispetto dei valori sociali etici e morali propri dell'istituzione familiare.
  - c) Proclamare la dignità di ogni persona come fine primario, della propria attività; il Comune di Terrazzo concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni

persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della comunità di Terrazzo.

- d) Superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.
- e) Promuovere alla funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
- f) Sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
- g) Migliorare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- h) Valorizzare Enti, Organismi ed Associazioni culturali ricreative e sportive e promuovere la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e assicurare l'accesso agli enti, organismi e associazioni.

### Art. 3

#### FORME DI COLLABORAZIONE E UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune, prima di assumere e disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, può valutare l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, dalle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti, dalle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme di consultazione con i Comuni contermini.
3. Il Comune di Terrazzo, al fine di svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni apposite convenzioni che possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con il personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Il Comune di Terrazzo persegue e valorizza le forme associative tra Comuni, in particolare modo le Unioni dei Comuni. Per la costituzione e la disciplina di tale forma associativa si farà riferimento agli articoli 26 e seguenti della legge n. 142/90, come modificati ed integrati dall'articolo 5, commi 5 – 6 e 7 della legge n. 265/99.
5. Il Comune infine coopera con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, nell'ambito dei principi indicati dalla legge.

### Art. 4

#### GONFALONE E STEMMA

1. Il Gonfalone e stemma del Comune di Terrazzo è costituito da un drappo di color verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune (torre merlata in fondo rosso, dorata e murata di nero), con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Terrazzo". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
2. Il Gonfalone e lo Stemma possono essere modificati con delibera consiliare e approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. L'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché la sua concessione in uso ad Enti ed Associazioni, è disciplinato dalla legge o da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

#### Art. 5

#### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Terrazzo ha sede nel Capoluogo.
2. E' possibile ubicare uffici comunali anche nelle frazioni.
3. E' possibile convocare organi comunali in sedi diverse dal Capoluogo, in particolari circostanze.
4. Le frazioni esistenti nel Comune di Terrazzo sono le seguenti:  
BEGOSSO  
NICHESSOLA
5. Il territorio del Comune di Terrazzo si estende per Kmq. 20,53.
6. I confini del territorio comunale si identificano come segue:  
Nord – Bevilacqua e Boschi S. Anna;  
Est – Merlara e Castelbaldo;  
Sud – Villabartolomea e Castagnaro;  
Ovest – Legnago.
7. La modifica della denominazione delle località può essere deliberata dal C.C. previa consultazione popolare limitata agli abitanti della località interessata.

#### Art. 6

#### ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

#### Art. 7

#### GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Sindaco è organo monocratico, responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui è legale rappresentante. E' capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
3. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
4. La giunta è organo politico amministrativo di governo dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 8

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, i casi di scioglimento, sospensione e decadenza, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le responsabilità sono regolate dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Apposito regolamento interno dell'Ente disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 9

### I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fatto salvo l'ambito delle leggi penali.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e di tutti gli altri organismi di cui fanno parte in ragione del loro mandato.
4. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di notizia e iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento. In particolare le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni e le interpellanze, con richiesta di apposita iscrizione, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
6. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

#### Art. 10

### DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che non intervengono a TRE sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti su comunicazione del Sindaco e previa presa d'atto del Consiglio Comunale.
2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, si procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 11  
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni del consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente eseguibili.
3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni dalla loro presentazione, procede alla surrogazione. Non si dà luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'articolo 5 della legge n. 127/97.

Art. 12  
INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità e le relative procedure sono disciplinate dalla legge n. 154/81 e s.m.i. e dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 13  
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta compresi i giorni festivi.
3. Nel caso di convocazione straordinaria, l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta compresi i giorni festivi.
4. Nel caso di convocazione urgente, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri il giorno prima di quello stabilito per la seduta;
5. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
  - mediante il messo comunale;
  - mediante telegramma o raccomandata;
  - mediante consegna dell'avviso a mani all'interessato che sottoscrive per ricevuta;
  - mediante comunicazione fax;
6. per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, la comunicazione ai consiglieri è notificata almeno 24 ore prima.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie con esclusione dei giorni festivi; almeno 6 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
9. Il Consiglio Comunale deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati al Comune di Terrazzo.

Art. 14  
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15  
REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Il Regolamento consiliare disciplina la procedura di formulazione dell'ordine del giorno, le modalità ed i termini di convocazione del consiglio, sia in via ordinaria che straordinaria, la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione, nonché le modalità di svolgimento delle sedute. Disciplina inoltre i procedimenti di approvazione degli atti, i casi di svolgimento della seduta segreta o delle votazioni a scrutinio segreto, nonché il numero e funzionamento delle commissioni permanenti.
2. Il regolamento consiliare ed eventuali modifiche sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 16  
LAVORI DEL CONSIGLIO

1. L'avviso di convocazione di C.C. deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del C.C. sono pubbliche.
5. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
6. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.
7. Il C.C. vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio o di almeno 1/5 dei Consiglieri, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere; in tali casi anche la seduta deve essere segreta.
8. Il Regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.
9. Le adunanze del C.C. sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, salvo le ipotesi di necessità di maggioranze speciali, ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno 4 consiglieri.
10. Non si computano, ai fini della validità della seduta, i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi.
11. Le deliberazioni del C.C. sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.
12. Nei casi di motivata urgenza il C.C., con separata votazione, può dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili.
13. In tal caso la delibera produce effetti fin dalla sua adozione.

14. Analoghi poteri sono attribuiti alla G.C.
15. Il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta è conteggiato tra gli astenuti.
16. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
17. Per tutto quanto non compreso nel presente articolo si rimanda al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17  
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per l'appello uninominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 18  
PRINCIPI GENERALI  
AMMINISTRATORI COMUNALI

1. Per "amministratori comunali" si intendono il Sindaco, i consiglieri comunali, i componenti della Giunta Comunale ed i componenti degli organi delle Unioni di Comuni e di consorzi tra enti locali.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interventi dell'amministratore e di parenti o affini sino al quarto grado. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrati.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma precedente sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 19  
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a termine il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio Comunale.
2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla.
3. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Le eventuali indennità per i componenti di tali commissioni saranno determinate dallo stesso Consiglio Comunale nel rispetto delle normative vigenti.
5. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento o l'esame dello Statuto o dei regolamenti. In materia di regolamenti la Commissione ha potere d'iniziativa davanti al Consiglio comunale.
6. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
7. Le commissioni hanno possibilità di inviare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
8. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
9. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 20  
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 21  
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le interrogazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 22  
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei Capigruppo che deve essere convocata dal Sindaco o da un capogruppo ove ne ravvisi la necessità prima della predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La conferenza dei Capigruppo può suggerire al Sindaco argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio; spetta comunque al Sindaco recepire oppure respingere tali argomenti.

Art. 23  
INDENNITA'

1. Le indennità per il Sindaco e gli amministratori comunali sono stabilite dall'art. 23 della Legge n. 265/99e dal decreto del Ministero dell'Interno del 4.4.2000 n° 119.
2. Gli amministratori comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una "indennità di funzione", fermo restando che tale regime di indennità comporti per il Comune di Terrazzo pari o minori oneri finanziari.
3. Il regime di "indennità di funzione" per il consigliere comunale prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
4. Le indennità di funzione sopra previste non sono tra loro cumulabili: l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.
5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi diversi ricoperti dalla stessa persona.
6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione sopra prevista non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del Comune di Terrazzo, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
7. Le indennità ed i gettoni di presenza possono essere incrementati e/o diminuiti con la delibera della Giunta e del Consiglio comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva non deve superare una quota predeterminata dallo stanziamento di bilancio per le spese correnti.

Art. 24  
PERMESSI, LICENZE E RIMBORSI SPESE

1. Le norme di riferimento relative a permessi, licenze, rimborsi spese, indennità di missione e oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono quelle contenute negli articoli 24 – 25 e 26 della Legge n. 265/99.

**Titolo II**  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 25  
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 2 assessori e fino ad un massimo di 4, fra cui un vice-sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione, al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Possono ricoprire la carica di Assessore, oltre i consiglieri comunali eletti, anche i candidati che facevano parte delle liste elettorali non eletti consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. E' facoltà del Sindaco, inoltre, nominare n. 1 assessore esterno con capacità professionali idonee per l'assessorato assegnatogli ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori che non sono consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26  
DIMISSIONI, DECADENZA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
5. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Art. 27  
COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 28  
ATTRIBUZIONI

1. Sono di competenza della Giunta gli atti che le normative vigenti, il presente Statuto ed i regolamenti comunali attribuiscono direttamente e/o che non siano di competenza dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale.
2. In particolare:
  - a) L'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale che non siano di competenza del responsabile di servizio;
  - b) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
  - c) Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
  - d) L'approvazione del Piano economico di gestione (PEG), le sue modifiche ed il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) predisposti dal Segretario Comunale / Direttore generale;
  - e) La nomina, la modifica o la revoca dei componenti il Servizio di controllo interno;
  - f) L'adozione del Regolamento degli uffici e dei servizi;
  - g) La presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
  - h) L'adeguamento di tariffe, canoni, tributi che non sia di competenza del Consiglio Comunale;
  - i) L'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazione, appalti e contratti;
  - j) L'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
  - k) La nomina delle commissioni di concorso;

Art. 29  
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti delle schede bianche o nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

**Titolo III**  
**IL SINDACO**

Art. 30  
ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli della legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e rappresenta la Comunità.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Terrazzo, da portarsi a tracolla.
5. Ha la rappresentanza generale del Comune e sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario Comunale, anche nella sua qualità di Direttore Generale;
6. Nomina la Giunta e può revocare i componenti;
7. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
8. Nomina e revoca il Segretario Comunale secondo le modalità stabilite dagli articoli 70 e seguenti della Legge n. 127/97 e del DPR n. 465/97;
9. Attribuisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore generale, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 10, della Legge n. 127/97 e determina contestualmente una specifica indennità;
10. Nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
11. Promuove la conclusione di accordi di programma, di unioni di comuni e di ogni altra forma di collaborazione tra enti;
12. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Veneto, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
13. Convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;
14. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla Legge;
15. Ha la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della Legge n. 996/70, approvato con il DPR n. 66/81.

Art. 31  
VICE-SINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice-sindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 32  
INCARICHI

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori a curare determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale;
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge;
3. Può altresì delegare singoli consiglieri a curare determinati affari o attività;
4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 33  
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini;
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione;
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta;
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 34  
POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

**Titolo IV**  
**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**  
**E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Art. 35  
ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune di Terrazzo adotta ogni utile provvedimento per garantire, nel modo più ampio possibile, il diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune di Terrazzo, nonché a partecipare ai procedimenti amministrativi cui sono coinvolti;
2. A tal fine il Comune di Terrazzo è dotato di un proprio Regolamento per l'attuazione dei principi stabiliti dalla legge n. 241/90.

Art. 36  
UFFICIO PER L'ACCESSO E LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Il Comune di Terrazzo può istituire l'Ufficio per l'accesso e per le relazioni con il pubblico (URP), al fine di rendere razionale ed efficace l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune di Terrazzo, secondo le norme contenute nelle leggi n. 142/90 en. 241/90;
2. Le modalità di funzionamento dell'URP sono stabilite nel Regolamento sopra citato e l'organizzazione è demandata al Segretario Comunale su direttive del Sindaco.

Art. 37  
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune di Terrazzo garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività della comunità locale in tutte le sue molteplici manifestazioni;
2. Nel predisporre ed attuare i suoi programmi di attività, il Comune di Terrazzo assicura la partecipazione dei cittadini e dei soggetti collettivi operanti nel suo territorio, predisponendo i necessari strumenti di consultazione e di iniziativa popolare;
3. Il Comune di Terrazzo favorisce l'associazionismo locale quale momento di aggregazione dei cittadini per la partecipazione alla vita della comunità locale, assicurandone la pari dignità nonché l'accesso alle strutture pubbliche;
4. Il Comune agevola gli organismi associativi con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti;
5. La consultazione degli organi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono;
6. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consuntivi comunali; assicura accesso alle strutture;
7. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, produttivo ed economico, sindacale, nell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione;
8. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

#### Art. 38

### CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. La consultazione della popolazione può essere promossa ed attuata dalla Giunta Municipale, dal Consiglio Comunale o dalle Commissioni Consiliari, e può essere richiesta con atto firmato da almeno cento persone interessate,
2. La consultazione si svolge su materie specifiche di competenza comunale, al fine di fornire agli organi del Comune elementi di giudizio utili per le loro decisioni;
3. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, singole categorie o gruppi sociali;
4. La consultazione è indetta, (tenuto conto delle esigenze organizzative e di coordinamento tra le varie iniziative) dal Sindaco il quale provvede per l'adeguata pubblicità preventiva e successiva; la consultazione può tenersi in forma di assemblea, da svolgersi in modo democratico e disciplinato, oppure con questionari o in altre forme idonee, comunque in modo che siano garantite la libera espressione del voto e la conoscenza della questione da parte della popolazione;
5. Alla consultazione partecipano tutti gli interessati purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età; qualora si tratti di argomenti che riguardano specificatamente i giovani di età inferiore a quattordici anni, il Sindaco può stabilire un limite di età più basso.

#### Art. 39

### REFERENDUM

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, al quale partecipano tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune aventi diritto al voto;
2. Il quesito referendario può essere formulato con deliberazione del Consiglio Comunale oppure può essere proposto con atto sottoscritto da almeno il 10% degli elettori del Comune, percentuale calcolata in base ai dati dell'ultima revisione delle liste elettorali;
3. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una specifica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa per l'opinione pubblica;
4. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
  - a) Tributi e tariffe;
  - b) Provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
5. Non è ammessa la proposizione di altro referendum, avente medesimo o analogo oggetto, se non dopo cinque anni dallo svolgimento del precedente;
6. IL giudizio sulla ammissibilità del referendum è espresso dal Consiglio Comunale, previo parere formulato da un'apposita Commissione Consiliare integrata da esperti e dal Segretario Comunale, con le modalità previste da apposito regolamento. Il referendum è indetto dal Sindaco e si svolge nella prima tornata utile dopo il giudizio di ammissibilità. Tra gli elementi di ammissibilità dovrà rientrare un controllo di autenticità delle sottoscrizioni, effettuato su un campione minimo del 10% delle stesse;
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo, da tenersi nei mesi di aprile e ottobre. Non si potranno svolgere referendum nell'ultimo semestre prima della scadenza del Consiglio Comunale;
8. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Sindaco convoca appositamente il Consiglio Comunale e la Giunta per l'esame e la discussione nonché per i provvedimenti di rispettiva competenza.

#### Art. 40

### RICONOSCIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settore sociale e sanitario, scolastico, della cultura, della tutela ambientale, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
2. Il Comune agevola le associazioni con sostegni finanziari, disponibilità all'utilizzazione di strutture comunali o negli altri modi che siano consentiti. Nonché assicurando alle stesse il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
3. La Giunta, il Consiglio o le Commissioni Consiliari possono promuovere la consultazione degli organi associativi, anche a richiesta degli stessi. Gli esiti delle consultazioni vanno riportati negli atti ai quali le stesse si riferiscono.
4. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi pubblici o di attività di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo.

#### Art. 41

### ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli organismi di partecipazione che siano stati istituiti dal Consiglio Comunale e disciplinati da apposito regolamento devono collaborare con gli organi comunali, nell'ambito delle proprie competenze. Essi, rendendosi portavoce delle legittime istanze dei cittadini, in modo da stabilire un collegamento diretto con i poteri istituzionali, formulano proposte all'amministrazione;
2. Il Comune consulta detti organi sui provvedimenti di rispettivo interesse, dando notizia degli esiti delle consultazioni e può loro delegare la gestione dei pubblici servizi;
3. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito e definito in apposito regolamento, con la partecipazione, secondo i casi, della generalità dei cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo.

#### Art. 42

### ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Le istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco il quale ne promuove il tempestivo esame da parte degli uffici;
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro l'ulteriore termine di trenta giorni, ove necessario per la complessità della materia, motivando in ogni caso gli eventuali dinieghi.

#### Art. 43

### DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati;
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati;
3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale;
4. In tal caso il comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale;
5. Restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

**Titolo V**  
**UFFICI E PERSONALE**

Art. 44  
**PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

1. Il Comune di Terrazzo organizza gli uffici ed il personale in modo da conferire flessibilità alla struttura organizzativa, per una migliore efficienza nell'azione amministrativa ed una massima economicità nella gestione delle risorse;
2. L'organizzazione del Comune di Terrazzo si uniforma ai seguenti criteri:
  - distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa;
  - attribuzione al Segretario Comunale dei compiti di coordinamento dei responsabili degli uffici e dei servizi oltre all'eventuale conferimento delle funzioni di Direttore Generale;
  - attribuzione ai responsabili di uffici e servizi di compiti di natura gestionale e conseguenti responsabilità;
  - flessibilità nell'organizzazione del lavoro;
  - verifica dei risultati di gestione;
  - snellimento e semplificazione delle procedure amministrative.
3. Il Comune di Terrazzo provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dell'esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti; nell'organizzazione e gestione del personale, il Comune di Terrazzo tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro;
4. I principi sopra enunciati sono attuati mediante il regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45  
**ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune di Terrazzo è strutturata in uffici, servizi ed eventualmente in aree di "posizioni organizzative";
2. Il coordinamento della struttura è assicurata dal Segretario Comunale;
3. Il Comune di Terrazzo è dotato del Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46  
**RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI**

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente Statuto ed i regolamenti comunali espressamente non riservano agli organi politici dell'ente;
2. Sono ad essi attribuiti l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo degli organi dell'ente e del Segretario Comunale.

Art. 47  
**INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA**

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale ed in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, può attribuire incarichi di direzione di un'Area a collaboratori esterni;

2. La scelta avviene con atto della Giunta Comunale previa valutazione di curriculum presentati;
3. L'incarico è affidato dal Sindaco e non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco ed il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali.

#### Art. 48

### DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI E DISPOSIZIONI

1. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale adottano decisioni attraverso le “deliberazioni”; esse sono proposte su iniziativa di un ufficio o del Sindaco o di un assessore o dei consiglieri comunali nelle forme previste dal presente Statuto;
2. Le “proposte di deliberazioni” possono essere modificate dall'organo deliberante con apposite motivazioni o restituite all'ufficio emanante in attesa di chiarimenti o rinviate;
3. Le deliberazioni adottate sono esecutive dopo l'iter previsto dalle normative vigenti;
4. L'ufficio che ha proposto l'atto è responsabile della sua esecuzione;
5. Per la visione, la copia ed il rilascio delle deliberazioni sono applicate le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali vigenti;
6. Possono essere sottoposte a controllo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge n. 127/97 e s.m.i.;
7. L'attività gestionale dei responsabili degli uffici e dei servizi si esplica con l'adozione di provvedimenti denominati “determinazioni” – nel caso di impegni di spesa – e “disposizioni” – nel caso di liquidazioni;
8. Le determinazioni e le disposizioni sono raccolte e progressivamente numerate dal responsabile dell'ufficio che adotta l'atto mentre l'ufficio segreteria provvede alla numerazione del registro generale; sono affisse all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e non sono impugnabili: solo il Sindaco ed il Segretario Comunale possono procedere a revoca o annullamento dell'atto in presenza di vizi di forma, di legittimità, di pubblico interesse e di autotutela;
9. Sono immediatamente eseguibili con l'approvazione del “visto” del responsabile di ragioneria allorché comportino impegni di spesa.

#### Art. 49

### DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, devono svolgere la loro attività nell'interesse esclusivo della pubblica amministrazione e dei cittadini, assolvendo ai doveri di correttezza e tempestività.

#### Art. 50

### IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune di Terrazzo ha un Segretario titolare o in convenzione con altri Comuni, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune di Terrazzo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti;

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività;
4. Inoltre:
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune di Terrazzo è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune di Terrazzo;
  - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, ai sensi delle vigenti norme di legge, comprese le funzioni di cui all'articolo 51 bis della Legge n° 142/90;
5. E' nominato dal Sindaco e la nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco; dopo la cessazione del mandato del Sindaco il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Segretario; la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato;
6. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 51  
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, qualora non abbia stipulato convenzioni tra Comuni le cui popolazioni raggiungano i 15.000 abitanti per la nomina di un Direttore Generale, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
2. Secondo le direttive impartite dal Sindaco, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta Comunale ed inoltre:
  - Sovrintende alla gestione del Comune di Terrazzo perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
  - Predispose il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25/02/1996 n. 77;
  - Propone il piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto 77;
  - Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari del Comune di Terrazzo;
3. Al Direttore Generale compete una indennità determinata dalla Giunta Comunale sulla base di norme contrattuali o di legge.

## **Titolo VI** **SERVIZI**

### Art. 52

#### FINALITA' E DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati, soprattutto in riferimento all'Unione di Comuni di cui al precedente articolo 2 del presente statuto;
2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

### Art. 53

#### NOMINA, SURROGA, REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori e revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende e istituzioni;
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune;
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza;
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

### Art. 54

#### ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri;
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori;
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali;
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. Esso è nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato;
5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 55

PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione;
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile..

Art. 56

PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE  
TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 57

RAPPRESENTANZE DEL COMUNE PRESSO SOCIETA'  
DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato;
2. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

**Titolo VII**  
**FINANZE E CONTABILITA'**

Art. 58  
**AUTONOMIA FINANZIARIA**

1. Al fine di proseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento;
2. Il Comune di Terrazzo, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito della finanza pubblica, determina le entrate, programma gli investimenti e delimita le spese in riferimento ai fini istituzionali ed alle funzioni di pertinenza assegnate ai Comuni;
3. Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti in materia tributaria il Comune di Terrazzo esplica la sua potestà impositiva per l'istituzione, l'applicazione e la riscossione di imposte, tasse e tariffe;
4. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti; in particolare mediante il Piano economico di gestione (PEG) ed il piano degli obiettivi (PDO);
5. Il regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 59  
**REVISORE DEL CONTO**

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore del conto, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il revisore del conto, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
  - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
  - attesta la corrispondenza del conto consuntivo delle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore del conto adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Sindaco può invitare il revisore del conto alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza delle riunioni, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

Art. 60  
**MOTIVAZIONI DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte eventuali del revisore del conto.

Art. 61  
NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti di cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti;
4. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dalla legge n. 142/90 e s.m.i.; le proposte di modifica sono predisposte dall'apposita "Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti";
5. Il Comune di Terrazzo promuove le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Statuto presso i cittadini di Terrazzo;
6. Ove sorgano dubbi sull'interpretazione di norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Comunale, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, provvede a definire l'esatta portata delle norme stesse.

\*\*\*\*\*  
Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 16.06.2000, esecutiva in data 16.08.2000.

Il Sindaco  
F.to Ziviani Mauro

Il Segretario Comunale  
F.to Razzano Dr. Donato

\*\*\*\*\*  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 06.09.2000 e per trenta giorni consecutivi senza opposizioni, entra in vigore il 07.10.2000.

Terrazzo, lì 09.10.2000

Il Segretario Comunale  
F.to Razzano Dr. Donato

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terrazzo, lì 06.05.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Razzano Dott. Donato)